



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la Legge del 04.11.2005, n. 230 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1641 del 30/03/2022;

VISTO il DM 29 aprile 2022, n. 367 (registrato dalla Corte dei conti il 27 maggio 2022, n. 1635), con il quale sono definite le modalità attuative in materia di mobilità per chiamata;

VISTA la delibera n. 08/02 del 12/09/2022, repertorio 328/2022, del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 10/84 del 14/09/2022, repertorio 1062/2022, del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

ART. 1

È emanato il "Regolamento per le chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato".

ART. 2

Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri



Regolamento per le chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce, nel rispetto del Codice etico dell'Università di Palermo, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005, e dello statuto vigente, le modalità delle procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m. e di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 7 comma 5bis della Legge 240/2010.

Art. 2 - Raccolta di manifestazioni di interesse

1. L'Ateneo con l'obiettivo di sviluppare nuove tematiche di ricerca e per estendere la rete di collaborazioni internazionali, ogni anno pubblica un avviso, di durata pari ad almeno quattro mesi, per la raccolta di manifestazioni di interesse di studiosi, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, altamente qualificati interessati a ricoprire posizioni di professori di ruolo di I e II fascia e di ricercatori a tempo determinato. Le caratteristiche degli studiosi che possono presentare la manifestazione di interesse (quali studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, studiosi di chiara fama, studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione) costituiscono oggetto dello specifico avviso annuale. La partecipazione alla manifestazione di interesse non dà diritto all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università di Palermo.
2. Il Rettore, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento e tutta la comunità accademica si adoperano per la diffusione capillare dell'avviso.
3. Il Rettore nomina, con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, una Commissione, nel rispetto della parità di genere. La Commissione rimane in carica per l'espletamento delle procedure dello specifico anno di programmazione e comunque fino alla loro conclusione. La Commissione è composta da professori ordinari in servizio presso l'Ateneo con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale e, specificatamente, dal Presidente che viene scelto dal Rettore tra i prorettori di cui all'art.14, comma 8bis dello Statuto di Ateneo e da quattro componenti, designati dal Rettore, ciascuno dei quali appartenente a macroaree, di cui all'art. 15 dello Statuto, diverse tra loro e differenti da quella del Presidente. La Commissione individua al suo interno un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione si può avvalere del contributo di esperti dello specifico settore concorsuale o disciplinare.
4. A chiusura dell'avviso, la Commissione valuta preliminarmente la documentazione presentata in adesione alla manifestazione di interesse e individua le posizioni caratterizzate da un curriculum vitae di particolare rilievo. La Commissione indica le posizioni da riservare a soggetti non in servizio in Ateneo e a docenti già strutturati in Ateneo che sono vincitori di progetti di alta



qualificazione per i quali è possibile una progressione di carriera, coerentemente con le politiche di sviluppo dell'Ateneo in una prospettiva internazionale indicando il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e i rispettivi ambiti di ricerca. La Commissione indica, inoltre, la tipologia di procedura da attivare a seconda che ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3 o al successivo art. 4 del presente regolamento.

5. L'Ateneo rende pubbliche sul proprio sito istituzionale le risultanze dei lavori della Commissione e al contempo le invia ai Dipartimenti invitandoli a esprimere manifestazioni di interesse su una o più procedure che l'Ateneo intende attivare. Più Dipartimenti possono manifestare interesse per le stesse posizioni.
6. Le delibere di cui al comma 5 sono adottate dal Consiglio di Dipartimento e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
7. Acquisite le delibere dei Dipartimenti, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione delle procedure regolate nei successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.
8. Per ciascuna procedura di chiamata di professori e/o ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m. o dell'art. 7 comma 5bis della Legge 240/2010, comprese quelle dei docenti già strutturati vincitori di progetti di alta qualificazione per i quali è possibile una progressione di carriera (ad esempio da professore associato a professore ordinario), viene chiamato, a parità di valutazione di merito dei candidati, il candidato del genere meno rappresentato in Ateneo per il settore concorsuale messo a bando.
9. Ogni Dipartimento può cofinanziare la chiamata e/o la progressione di carriera di cui al precedente comma attingendo dalla propria assegnazione annuale di punti organico comunicatagli all'atto della programmazione. Possono concorrere alla chiamata anche due Dipartimenti e in questo caso saranno preventivamente concordati: a) il Dipartimento di afferenza; b) il ruolo di Docente di riferimento; c) e l'impegno didattico complessivo nei Corsi di Studio. Nella destinazione di risorse dell'Ateneo ai Dipartimenti che tenga conto della numerosità dei docenti, il peso del docente assunto sarà suddiviso tra i Dipartimenti in proporzione ai punti organico impiegati da ciascun Dipartimento.
10. Per le chiamate effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m. e dell'art. 7 comma 5bis della Legge 240/2010, il Consiglio di Amministrazione può prevedere specifici incentivi in termini di punti organico per i Dipartimenti che contribuiscono alla chiamata e per i docenti così reclutati accessibili a strutture dell'Ateneo per le attività di ricerca e terza missione.
11. In assenza di cofinanziamento dei Dipartimenti, l'eventuale cofinanziamento da parte del MUR alla chiamata diretta nell'ambito dell'FFO rimane nelle disponibilità dell'Ateneo. Qualora il Dipartimento o i Dipartimenti abbia/abbiano contribuito con propri punti organico, l'eventuale quota di punti organico attribuita dal MUR come cofinanziamento viene resa nuovamente disponibile al/ai Dipartimenti che ha/hanno concorso alla chiamata, per la percentuale corrispondente.



12. L'Ateneo, e il Dipartimento per l'eventuale parte di competenza, coprono la quota di punti organico delle chiamate di cui trattasi anche in caso di mancato cofinanziamento da parte del MUR.

Art. 3 - Mobilità per chiamata nelle Università ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis della legge n. 240 del 2010

1. L'Ateneo può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 01/09/2016, n. 662 e successivi aggiornamenti mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo.
2. Alle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
3. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/10. Per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti è competente l'Ateneo.
4. Le procedure selettive sono bandite con avviso pubblicato dall'Università di Palermo nel proprio sito web ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.
5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione;
 - f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università di Palermo;
 - h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.



6. Nel progetto di cui al comma 5, lett. c) del presente articolo il candidato deve descrivere la propria visione e strategia della ricerca e terza missione, con ricadute sulle attività formative, attraverso obiettivi chiari e originali che contribuiscano all'innovazione scientifica anche internazionale dell'Ateneo, da un lato, e al rafforzamento del ruolo dell'Ateneo quale agente di sviluppo del territorio e della società, dall'altro.
7. I criteri di cui al comma 5, lett. d del presente articolo per valutare i progetti ammessi a valutazione sono i seguenti:
 - innovazione della ricerca proposta di respiro internazionale;
 - autonomia e capacità organizzative della ricerca;
 - abilità di attrarre fondi di ricerca;
 - capacità nel trasferimento tecnologico oppure in attività inerenti la terza missione;
 - eventuali esperienze di didattica innovativa e inclusiva.
8. Per la lett. e) del comma 5 del presente articolo, si fa riferimento al comma 3, art. 2 del presente regolamento.
9. Per ogni procedura, la Commissione procede all'ammissione dei progetti verificata la coerenza con quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
10. Per ogni procedura, la Commissione valuta i progetti ammessi secondo i criteri di cui al comma 7 e individua una lista di progetti meritevoli, sulla base dei criteri di cui al comma 7, ciascuno dei quali sarà presentato, in seduta pubblica, dal candidato mediante un seminario del quale è dato avviso pubblico sulla pagina web dell'Ateneo. Anche nel caso di un solo progetto, il seminario deve essere parimenti tenuto.
11. La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate, dopo aver assistito ai seminari, individua per ogni posizione oggetto della chiamata, il candidato maggiormente qualificato. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione di selezione, nel caso in cui la short list contenga altri progetti che sono stati presentati dai candidati mediante i seminari, in una successiva riunione può individuare il candidato maggiormente qualificato.
12. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla pubblicazione del bando.
13. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Nel caso in cui siano due i Dipartimenti proponenti, è richiesta la delibera dei rispettivi consigli con esplicito riferimento all'afferenza al Dipartimento, al ruolo di docente di riferimento e all'impegno didattico nei Corsi di Studio. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, che contestualmente propone l'assegnazione del vincitore a un Dipartimento, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo periodo. Per le proposte di chiamata, il Rettore dispone la nomina con proprio decreto.



14. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'Ateneo.

Art. 4 - Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m.

1. I destinatari della chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m. sono:
 - a) studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
 - c) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del programma "Rientro dei Cervelli", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - d) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di professore di I fascia.
2. La Commissione, di cui al comma 2, art. 2 del presente regolamento, valuta la documentazione presentata da ciascun candidato in risposta all'avviso di cui all'art. 1 dando evidenza del valore del curriculum vitae attraverso la valutazione della qualità della produzione scientifica nonché dell'innovatività della ricerca di impatto internazionale, dell'autonomia e capacità organizzative della ricerca, dell'abilità di attrarre fondi di ricerca, della capacità nel trasferimento tecnologico oppure in attività inerenti la terza missione e di eventuali esperienze di didattica innovativa e inclusiva. Quindi, individua una lista di candidati meritevoli con riferimento al curriculum vitae, ciascuno dei quali svolgerà dinanzi alla Commissione, in seduta pubblica, un seminario sulla propria strategia della ricerca e terza missione finalizzata al rafforzamento della reputazione dell'Ateneo in ambito nazionale e internazionale. Di tale seminario è dato avviso pubblico sulla pagina web dell'Ateneo. Anche nel caso di un solo candidato, il seminario deve essere tenuto parimenti.
3. La Commissione sulla base delle valutazioni, dopo avere assistito ai seminari, individua per ogni posizione oggetto della chiamata, il candidato maggiormente qualificato. Qualora il candidato non dovesse accettare la posizione, la Commissione, nel caso in cui siano presenti nella lista altri candidati che hanno tenuto i rispettivi seminari, in una successiva riunione può individuare il candidato maggiormente qualificato.
4. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato o di ricercatore a tempo determinato e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. I soggetti di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo possono essere chiamati per la copertura di posti di professore ordinario, associato o ricercatore a tempo determinato in quanto vincitori di progetti di ricerca di



finanziati dall'UE o dal MUR per i quali si applicano le disposizioni del DM 28 dicembre 2015 n. 963. Essi possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti rispettivamente indicati:

- a) il programma Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori, i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato;
- b) i programmi ERC Starting Grants, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato;
- d) i programmi ERC Consolidator Grants, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato ovvero di professore di ruolo di II fascia;
- e) i programmi ERC Advanced Grants, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia;
- f) i programmi di durata triennale International Outgoing Fellowships o Individual Fellowships delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo Global Fellowships, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato.

La proposta di chiamata può essere effettuata anche in relazione a programmi di ricerca di alta qualificazione già conclusi, nel limite dei tre anni successivi alla conclusione. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio

6. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi (comma 1, lett. a) la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.
7. Per le chiamate di cui al comma 6, è richiesto il parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 240/10 e successive modificazioni per il settore per il quale è proposta la chiamata e del Consiglio Universitario Nazionale. Il parere della commissione ASN non è richiesto solo per chiamate di studiosi risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
8. Per le chiamate di vincitori di ERC che svolgano la propria attività presso altre Host Institution la procedura di chiamata comporta anche il trasferimento del progetto finanziato dallo European Research Council per il tramite dell'istituto della portabilità.
9. Ai professori e ricercatori reclutati, di cui al comma 1, lett. a), su specifiche richieste strettamente correlate allo svolgimento dei progetti finanziati, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall'assunzione.
10. I soggetti di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo possono essere chiamati per la copertura di posti di professore ordinario, associato o ricercatore a tempo determinato in quanto studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che



ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM del 01/09/2016 e successivi aggiornamenti.

11. Per le chiamate di cui al comma 10, è richiesto il parere del CUN e della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/10 e successive modificazioni per il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.
12. I soggetti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo sono studiosi che, avendo già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli, hanno conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata.
13. Per le chiamate di cui al comma 12, è richiesto il parere del Consiglio Universitario Nazionale e della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/10 e successive modificazioni per il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.
14. La chiamata di professore di I fascia di cui al comma 1, lett. d), del presente articolo è riservata a studiosi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1997:
 - occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere;
 - essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.
15. Per le chiamate di cui al comma 14, l'Ateneo formula specifiche proposte al MUR il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 240/10 e successive modificazioni per il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è proposta la chiamata. 16. Per le proposte di chiamate di cui al comma 1, del presente articolo approvate dal Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo inoltra la richiesta al Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Rettore quindi, con proprio decreto, dispone la nomina dei docenti per i quali il Ministro abbia rilasciato la prescritta autorizzazione, indicando nel decreto la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Art. 5 - Cofinanziamento delle chiamate

1. Le chiamate di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 4 possono essere cofinanziate al 50% dal MUR mentre sono escluse le chiamate di cui al comma 1, lett. d) del medesimo articolo.



2. Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'Ateneo, ai sensi degli artt. 18, comma 4 e 23, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.